

Prot. 1

Milano, 4 Aprile 2018

A tutti gli Agenti iscritti EBISEP

A tutti i dipendenti iscritti EBISEP

**Oggetto:**

**Rinnovo C.C.N.L. Dipendenti Agenzie di assicurazione in gestione Libera**

Con la presente Vi ricordiamo che in data 5 febbraio 2018 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro scaduto il 07/11/2017 (CCNL SNA sottoscritto in data 10/11/2014 con le OO.SS. dei lavoratori FESICA/CONFISAL e CONFISAL/FISALS). L'accordo di rinnovo è stato sottoscritto da SNA, FESICA CONFISAL, CONFISAL FISALS ed approvato all'unanimità, il 23/02/2018, dal Comitato Centrale del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, la più grande Organizzazione di rappresentanza della Categoria agenziale in Italia.

Il nuovo C.C.N.L., scaricabile dal sito [www.ebisep.it](http://www.ebisep.it), decorre dal 1° aprile 2018 ed ha scadenza il 01/04/2023. Le nuove tabelle retributive del personale dipendente agenziale hanno decorrenza 01/04/2018.

Di seguito esponiamo, in sintesi, le principali modifiche sostanziali introdotte.

**1. ASSISTENZA CONTRATTUALE (art. 3):** il CCNL specifica che "per ciascun dipendente in forza al momento della prima applicazione del CCNL" deve essere versato un contributo di assistenza contrattuale all'Ebisep di € 16,00 con bonifico, i cui estremi sono riportati sul CCNL. Conseguentemente le Agenzie che avessero già versato tale contributo in occasione della sottoscrizione del CCNL del 10/11/2014, non sono tenute a versarlo se non per i lavoratori dipendenti assunti successivamente. Detto contributo cioè si versa esclusivamente una-tantum per ciascun Dipendente, per il quale il contributo non sia già stato versato in occasione della prima applicazione del CCNL Sna/Confisal.

**2. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (art. 10):** è stata attivata l'“Assistenza Sanitaria Integrativa” che prevede l'iscrizione dei lavoratori dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato **Assicurmed**, in conformità alle norme vigenti previste all'art. 51 c.2 lett. a) del TUIR, allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tale fondo sarà finanziato attraverso l'erogazione di € 18 al mese, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente a tempo indeterminato, determinato, compresi i lavoratori part-time e con contratto di apprendistato.

I contributi dovranno essere versati al Fondo con periodicità mensile mediante Mod. F24, non appena sarà resa pubblica la convenzione con l'INPS. Con successiva circolare Vi comunicheremo i codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti che, comunque, dovranno decorrere dalla mensilità di aprile 2018.

Le modalità operative di adesione sono allegate alla presente circolare, mentre i dettagli del piano sanitario sono disponibili nell'Area Riservata sul sito [www.assicurmed.com](http://www.assicurmed.com).

**3. FONDI DI FORMAZIONE INTERPROFESSIONALE (art. 8):** viene confermata l'adesione al Fondo di formazione continua FONARCOM (invariato) o FORMAZIENDA (invariato), eliminando il riferimento al Fondo FONDOFUTURO che non ha mai iniziato l'attività.

**4. ORARIO DI LAVORO (art. 28):** E' stato precisato che l'intervallo tra i due turni di lavoro (mattina e pomeriggio) non può essere inferiore a trenta minuti.

**5. LAVORO STRAORDINARIO (art. 29):** E' stato elevato il limite massimo di lavoro straordinario da 90 a 250 ore annue per ciascun dipendente full time. Le prestazioni per lavoro straordinario saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo la retribuzione normale mensile per il divisore fisso di 158,59 e non più dividendo un dodicesimo della retribuzione annua per il divisore fisso di 158,59.

**6. FESTIVITA' (art. 30):** è stato precisato che, qualora la festività dovesse cadere di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Inoltre si fa presente che, in caso di pagamento dei giorni ex festivi (legge 54 del 5 marzo 1977), la retribuzione da considerare è un 1/26 della retribuzione mensile fissa e non più 1/250 della retribuzione annuale.

**7. COMPOSIZIONE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE (art. 31):** è stato precisato che la retribuzione annua è stabilita per 14 quote della retribuzione mensile; la quattordicesima mensilità sarà corrisposta entro il 30 giugno, anziché entro il 15 giugno, e la tredicesima sarà corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale, anziché il 15 dicembre.

**8. PERMESSI (art. 42):** Il datore di lavoro accorderà permessi per visite mediche nella misura di 16 ore annue e, per altri motivi giustificati e documentati, per ulteriori 16 ore annue.

Tali permessi non sono monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione e devono essere riproporzionati per i lavoratori part time.

**9. MALATTIA (art. 47 e 48):** è stata modificata la durata del periodo di comporta. Inoltre è stato precisato che il lavoratore che si assenta per malattia, oltre alle normali comunicazioni, deve darne immediata notizia al datore di lavoro e far pervenire allo stesso il certificato medico secondo le previsioni di legge, pertanto a decorrere già dal primo giorno di malattia.

**10. CESSIONE DI AGENZIA (art. 66):** è stato precisato che con accordo con le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, al personale trasferito potrà essere applicato, in occasione del trasferimento, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere presso l'assegnatario del portafoglio.

**11. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (Allegato 1):** è stata rideterminata la durata della formazione dell'apprendistato fissandola in un monte di formazione di base - trasversale e tecnica - professionale, interna od esterna all'azienda, di almeno 120 ore complessive.

**12. AUMENTI RETRIBUTIVI (art. 72):** Il CCNL prevede un aumento della retribuzione contrattuale dei dipendenti. A decorrere dall'1.04.2018 saranno in vigore le seguenti Tabelle Retributive:

Categorie	Importi in euro
Quadro	1.379,07
I^ Categoria Super	1.379,07
I^ Categoria	1.312,57
II^ Categoria	1.205,02
III^ Categoria	1.120,04
IV^ Categoria	784,03

**13. UNA TANTUM (art. 73):** a tutti i lavoratori in forza alla data 05/02/2018, con la retribuzione del mese di aprile 2018, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari a 60,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° dicembre 2017 - 31 marzo 2018 e sarà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto.

L'ufficio Ebisep è a disposizione per eventuali chiarimenti al numero di telefono 02/84268740 o all'indirizzo di posta elettronica [info@ebisep.it](mailto:info@ebisep.it).

Cordiali saluti.

Il Presidente Ebisep



Allegati:

CCNL SNA 2018

Procedure operative ASSICURMED